

TI_GERICHTE 52.2001.177 vom 26. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.177

FR: TI_GERICHTE 52.2001.177 du 26 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.177 del 26 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmM. Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmM). 2. Prima di entrare nel merito del ricorso, occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve poter statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, p. 371; Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweiszug, in: Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr, p. 111). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM). I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.). 3. 3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso, la durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). 3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, all'interno delle località, il superamento del limite di velocità di 25 o più km/h comporta, inevitabilmente, la revoca della licenza, giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. In altri termini, oltre la soglia indicata, tale provvedimento deve essere adottato senza alcun riguardo alle concrete circostanze della fattispecie, ossia anche in caso di buona reputazione del conducente e di condizioni

favorevoli per la guida (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 124 II 97, consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c). 4. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta il provvedimento di revoca in quanto tale che, in effetti, in applicazione della giurisprudenza testé citata, risulta ineluttabile. Egli ne censura, per contro, la durata. L'addebito mosso all'insorgente si appalesa di rilevante gravità, dal momento che ha oltrepassato di ben il 72% il limite di velocità di 50 km/h prescritto all'interno dell'abitato di _____. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione, tanto più se si considera che l'infrazione è stata commessa in condizioni ambientali sfavorevoli (di notte e con la pioggia). Anche i precedenti a carico dell'interessato denotano un'evidente gravità. Nel corso degli ultimi otto anni egli si era infatti già reso protagonista in due occasioni di manifesti eccessi di velocità. In particolare, risulta significativo rilevare che la trasgressione compiuta il 5 febbraio 1999, circolando in autostrada a 173/159 km/h, avrebbe dovuto essere sanzionata, di principio, con la revoca della licenza, anziché con un semplice ammonimento (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a). Se tale provvedimento fosse stato adottato, la presente fattispecie costituirebbe un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, con la conseguente revoca del permesso di condurre per almeno sei mesi. Inoltre, proprio la precedente revoca e l'ammonimento subiti avrebbero dovuto accrescere la cautela e la sensibilità dell'insorgente al rispetto dei limiti di velocità. Egli, dunque, non poteva non essere pienamente consapevole della gravità del pericolo creato per la circolazione. La sua colpa non può dunque venir considerata come lieve, proprio poiché recidivo specifico. 5. Il ricorrente adduce di avere imperiosa necessità professionale di condurre un veicolo a motore, dal momento che la sua attività, non meglio precisata né, tantomeno, suffragata da riscontri probatori, consisterebbe nel visitare i clienti e nel seguire l'evoluzione di cantieri.

5.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).

5.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per le ragioni addotte, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono

comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza. 6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile, dei precedenti a suo carico, nonché del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di due mesi del provvedimento di revoca appare conforme al diritto e più che rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, per le ragioni già esposte (cfr. consid. 4), egli avrebbe addirittura potuto incorrere in una sanzione più grave. 7. Deve essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca. 8. In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.